

COMUNE DI CORREZZANA

Provincia di Monza e Brianza

N. 13

DEL 24-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI. (I.E.)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 21:05 nella solita sala del Palazzo Comunale, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione Straordinaria il Consiglio Comunale. All'appello nominale risultano:

CONSIGLIERI	PRESENTI ASSENTI	
BERETTA MARCO	Presente	
MAGRO SABRINA	Presente	
LISSONI STEFANO	Assente	
MICCICHE' DANIELE	Presente	
SECCHI DANIELE	Presente	
NER BRUNA	Presente	
STILLITTANO MICHELE	Presente	
GALIMBERTI ALESSANDRA	Presente	
CIVITANI ADA GIUSEPPINA	Assente	
CANTU' MASSIMILIANO	Presente	
PIROVANO GIAN MARIO	Presente	
	Presenti 9	Assenti 2

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. Francesco Coscarelli il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Dott. MARCO BERETTA nella sua qualità di assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: C.C. N. 13 DEL 24-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI. (I.E.).

Dato atto che gli interventi della seduta, ai sensi della deliberazione C.C. n. 14 del 8.04.2016, sono registrati su supporto informatico che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e, depositato in segreteria, può essere richiesto, quale documento pubblico, dai capigruppo consiliari gratuitamente e immediatamente mentre ai rimanenti consiglieri potrà essere rilasciato entro 7 giorni dalla richiesta scritta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso

- che l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- *l'art. 1, c*omma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI).

Richiamati

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonche' per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, *comma* 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 D. Lgs. 267/2000, ulteriormente differito al 31 maggio 2021 con Decreto Legge n.56 del 30/04/2021 art.3 comma 2, ad eccezione dei regolamenti e le tariffe della TARI, che, solo per l'anno 2021, possono essere deliberate dai Comuni entro il 30 giugno, come già previsto dall'art.30 comma 5 del DL. n.41/2021 (decreto "Sostegni");
- l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, ove si prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente".

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.16 del 29/06/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa Rifiuti;

Visto il D.Lgs. n.152 del 3 aprile 2006 che contiene le norme in materia ambientale;

Richiamato il D.Lgs. n.116 del 3 settembre 2020 di attuazione della Direttiva UE 2018/851 relativa ai rifiuti e di attuazione della Direttiva UE 2018/852 che modifica la direttiva 1194/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio, che ha modificato diverse disposizioni del D.Lgs. n.152/2006 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati che impattano sul regime del prelievo comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti per i seguenti punti:

- Definizione e classificazione dei rifiuti;
- Soppressione del potere di assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani;
- Possibilità per le utenze non domestiche di sottrarsi al servizio in privativa comunale e fruire del servizio di operatore privato abilitato;

Constatato che il quadro normativo della TARI è in una fase di cambiamento sempre più orientato verso la salvaguardia dell'ambiente e la regolazione della filiera della raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, fa si che la gestione del ciclo integrato sia in grado di tutelare gli interessi di tutti gli attori coinvolti: enti locali, gestori del servizio e utenti finali;

Ritenuto di dover procedere alla modifica ed integrazione di alcuni articoli del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, al fine di dare attuazione alle disposizione normative sopra riportate e alle diverse fattispecie oggettive e soggettive presenti;

Ritenuto pertanto:

di intervenire con la modifica degli artt. 2, 3, 10, 10-Bis, 40 del vigente Regolamento Tari come sotto specificato:

TESTO VIGENTE

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal "Regolamento comunale per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani:
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e j) lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree

TESTO AGGIORNATO

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

- 1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal "Regolamento comunale per i servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e per le raccolte differenziate", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
- 3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1 lett.b-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- g) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti, ivi compresi materassi e mobili:
- h) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato Lquater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs n.152/2006;
- i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
-) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o

- verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

- sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- k) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 5. I rifiuti urbani non includono i rifiuti provenienti dalle superfici delle produzioni delle attività industriali, i rifiuti derivanti dalle attività agricole e connesse di cui all'art.2135 del codice civile, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
- 6. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del D.Lgs.152/2006;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi da quelli urbani;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi da quelli urbani;
 - e) i rifiuti da attività commerciali se diversi da quelli urbani:
 - f) i rifiuti da attività di servizio se diversi da quelli urbani;
 - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla

potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;

- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani;
- i) i veicoli fuori uso.
- 7. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del D.Lgs.152/2006.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

- 1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione.
- 2. I rifiuti provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie sono assimilati agli urbani nei limiti quantitativi massimi previsti dal corrispondente parametro Kd (kg/mq/anno), di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
- 3. Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti provenienti dai reparti ove avvengono le lavorazioni industriali ed agroindustriali.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Articolo soppresso

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a

Art. 10. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie

proprie spese i relativi produttori.

- 2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
- 3. Sono altresì escluse dalla TARI le superfici con produzione di rifiuti non assimilati agli urbani di cui all'articolo 3, comma 3.
- 4. Relativamente alle attività produttive, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la riduzione del 30 per cento.
- 5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

spese i relativi produttori.

- 2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Comma Soppresso

- 4. Relativamente alle attività produttive, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento conformità alla normativa vigente, comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla tassa, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la riduzione del 30 per cento.
- 5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Articolo 10 – Bis. Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche

- 1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
- 2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
- 3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
- 4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione

dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1°gennaio 2022.

- 5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:
 - a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO:
 - c) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
 - d) la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione;
 - e) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers;
 - f) copia del contratto con l'operatore privato;
 - g) attestazione del legale rappresentante dell'operatore privato delle modalità di recupero dei rifiuti ad esso conferiti.

Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

- 6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 5, entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
- 7. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 5, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché all'Ufficio Ambiente i fini del distacco dal servizio pubblico.

- 8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
- 9. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare tramite PEC, a pena di decadenza con le modalità ed entro i termini indicati al successivo comma 10.
- 10. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente а recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
- 11. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
- 12. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero

dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 12. Costo di gestione

- 1. La TARI è istituita per la copertura integrale | 1. La TARI è istituita per la copertura integrale dei dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti, anche tramite l'affidatario della gestione dei rifiuti urbani almeno due mesi prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività nonché della qualità del servizio fornito.
- 3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi d) per la sola parte derivante dalla riduzione imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 12. Costo di gestione

- costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e della relazione illustrativa redatti, anche tramite l'affidatario della gestione dei rifiuti urbani prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione o del termine previsto da norme specifiche in materia di TARI, e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività nonché della qualità del servizio fornito.
- 3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 4. E' riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
- c) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
- nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 40. Disposizioni per l'anno 2014

1. In sede di prima applicazione per l'anno 2014:

Art. 40. Disposizioni per l'anno 2014

Articolo soppresso

<mark>Soppresso</mark>	
ALLEGATO A	
Categorie di utenze non domestiche	

Ritenuto pertanto che le modifiche al regolamento di cui trattasi entrano in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli 7 e 2 astenuti (Cantù, Pirovano);

DELIBERA

- 1. Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2. di approvare le modifiche al "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa Rifiuti", composto da n°39 articoli e n°1 allegati, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- 3. Di dare atto che per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento si applicano le disposizioni statali vigenti in materia di TARI, nonché dalle altre disposizioni richiamate in premessa;
- 4. Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000.
- 5. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine stabilito dall'articolo 13, comma 15 e 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 così come

modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 nonché dall'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

6. di assicurarne la più ampia diffusione con la pubblicazione sul sito internet istituzionale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di dare attuazione ai provvedimenti inerenti e conseguenti; Ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Con voti favorevoli 7 e 2 astenuti (Cantù, Pirovano);

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Allegati:

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tassa Rifiuti modificato

Letto, confermato e sottoscritto:

Documento firmato digitalmente dal

SINDACO

Dott. MARCO BERETTA

Documento firmato digitalmente dal SEGRETARIO COMUNALE dott. Francesco Coscarelli